

A V V I S O

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. LAZIO-ROMA, III-BIS, N. 6437/2021 DEL 17.11.2021, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 10503/2021 (NOTIFICA PERALTRO GIA' EFFETTUATA ANCHE IN VIRTÙ DEL DECRETO CAUTELARE DEL PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZIONE III-BIS, N. 3801/2021 DEL 29.10.2021 CHE, AD OGNI BUON FINE, SI RIPROPONE IN ESECUZIONE DELLA RICHIAMATA ORDINANZA N. 6437/2021)

(1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III-bis.

R.G. n. 10503/2021.

(2) Nome della parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Ricorrente: Ilaria Zitarosa, nata a Salerno il 9.6.1986 (cod. fisc. ZTR LRI 86H49 H703T), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bove.

Amministrazioni intime: Ministero dell'Istruzione; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano

(3) Estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso:

Con il ricorso R.G. n. 10503/2021 è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione:

- 1- del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011171 del 27.8.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “sostituzione del D.D. prot. n. 10286 del 10/08/2021 e pubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano: I fasce ed elenchi aggiuntivi I fasce”, dove all'elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;
- 2- del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011224 del 31.8.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Rettifiche al D.D. prot. N. 11174 del 27/08/2021 di ripubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano: I fasce ed elenchi aggiuntivi I fasce”, dove all'elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;
- 3- del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011807 del 6.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Ulteriore integrazione del D.D. prot. n. 11174 del 27/08/2021: pubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano ADMM I e II fascia ed ADSS I e II fascia”, dove all'elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;
- 4- del Decreto m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011827 del 7.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “Sostituzione del D.D. prot. N. 11807 del 06/09/2021: ripubblicazione delle

Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano incrociate di sostegno ADMM I e II fascia ed ADSS I e II fascia”, dove all’elenco aggiuntivo I fascia classe di concorso ADSS non risulta essere inserita;

- 5- del provvedimento m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011820 del 7.9.2021, successivamente conosciuto, a firma del Dirigente del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di “pubblicazione esiti individuazione docenti ogni ordine e grado destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2021 - 2022”, dove all’elenco allegato “bollettino nomine” non risulta individuata la ricorrente per la classe ADSS;
- 6- del decreto del Dirigente del Ministero dell’istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano m_pi AOOUSPMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0010886.23-08-2021, che ha escluso la ricorrente dalla relativa classe di concorso ADSS delle GPS della Provincia di Milano;
- 7- ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
- 8- ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
- 9- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”;
- 10- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Con il proposto ricorso viene, in sintesi, lamentata la illegittima esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I° Fascia per la classe di concorso ADSS (Sostegno) e la conseguente preclusione della possibilità di poter partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, conv. con L. n. 106/2021 in ragione di tre motivi di gravame.

Segnatamente:

1. Con il primo motivo è lamentata l'illegittimità della esclusione per violazione dell’art. 7, co. 4, lett. e), ultima parte dell’O.M. 60/2020 e per l’incompetenza del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale di Milano in merito alla inoltrata domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero (Romania);
2. Con il secondo motivo si è lamentata l'illegittima esclusione della ricorrente dalle predette graduatorie nelle quali, con precedente provvedimento del 10.8.2021, era stata inserita in violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90, oltre che dei principi generali in tema di autotutela e garanzie partecipative del privato;
3. Con il terzo motivo si è lamentata l'illegittimità della predetta esclusione per pretesa incompetenza del Ministero dell'Istruzione in merito alla inoltrata domanda di riconoscimento del titolo per violazione del principio di buona fede e affidamento nella presentazione della stessa al citato Ministero.

(4) Indicazione dei controinteressati: alla luce dei provvedimenti impugnati e delle motivazioni del ricorso innanzi sintetizzate, i controinteressati nel giudizio in questione, oltre a DI BARI EMANUELA, vanno individuati nei soggetti inseriti in posizione utile negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia Sostegno (ADSS) delle GPS della Provincia di MILANO, formate ex OM 60/20 e DM 51/21.

(5) Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10503/2021) e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

(6) La notifica per pubblici proclami del ricorso è stata autorizzata con ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021 (in precedenza anche con Decreto Presidenziale del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 3801/2021, pubblicato il 29.10.2021).

(7) Il testo integrale del ricorso introduttivo è riportato in allegato al presente avviso.

*** **

Si avvisa, inoltre, le Amministrazioni intime che, ai sensi dell'ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6116/2019, espressamente richiamata nell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021 per le modalità con le quali procedere alla notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione che:

- i Ministeri interessati e gli U.S.R. hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021 - il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza cautelare, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021;
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che i Ministeri interessati e gli U.S.R.:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, III-bis, n. 6437/2021 del 17.11.2021 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega ricevuta del bonifico di € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Salerno-Roma, 19.11.2021

avv. Antonio Bove